

5 dicembre 2024

Consultazione preliminare della Consob sulle disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione

Considerazioni generali

L'art. 12 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 ("Legge Capitali") ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98, "TUF") il nuovo art. 147-ter.1 che attribuisce alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato la facoltà di prevedere negli statuti la presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, dettando una specifica disciplina applicabile in tale ipotesi e delegando la Consob ad adottare disposizioni attuative.

La Consob, quindi, ha posto in consultazione riflessioni preliminari sul contenuto del suo intervento regolamentare e ha affermato che ad esse farà seguito un'ulteriore consultazione sul testo della proposta di regolamento attuativo *"in modo da completare il processo in tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi sociali che si svolgeranno nel 2025"*.

Si ritiene opportuno segnalare come primaria esigenza degli emittenti bancari – come noto soggetti alle norme speciali sui requisiti di idoneità dei propri esponenti di cui all'art. 26 TUB e alla relativa norma attuativa (DM 169/2020) - sia quella di disporre di indicazioni chiare e coerenti con il quadro delle regole settoriali, di matrice europea, al fine di pervenire ad una composizione dei propri consigli di amministrazione pienamente rispettosa anche della normativa bancaria.

Si ritiene che un più ampio ricorso all'autonomia statutaria potrebbe consentire di regolare le interazioni tra le diverse normative più efficacemente dello strumento regolamentare.

Fermo restando quanto sopra premesso, di seguito si riportano le osservazioni alla domanda n. 1, tenuto conto che per le domande da 2 a 5 si ritiene utile valorizzare prevalentemente l'autonomia statutaria.

1. votazione individuale e il collegamento tra liste

1. Si ritiene utile la definizione di specifiche disposizioni regolamentari di coordinamento tra le norme in materia di collegamento tra liste di candidati e la votazione sui singoli candidati della lista del CdA, nonché con gli altri principi generali in materia di nomina del consiglio di amministrazione?

SI, anche per dipanare qualsiasi dubbio interpretativo ed evitare situazioni di possibili contenziosi. Andrebbe chiarito che alla seconda votazione potranno partecipare solo i soci che, "al primo turno", hanno votato la lista del CdA, anche in coerenza col principio per il quale "un socio non può presentare né votare più di una lista ..." (art. 144 sexies Reg. Emittenti).